



**CITTÀ DI ROVATO**

**PROVINCIA DI BRESCIA**

**SISTEMA DI DIFFUSIONE  
DELLA STAMPA QUOTIDIANA  
E PERIODICA**

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE  
PER I PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.11.2019)

## **Indice**

Articolo 1 - Finalità, durata e normativa di riferimento

Parte I – Punti vendita esclusivi

Articolo 2 – Definizione

Articolo 3 – Requisiti

Articolo 4 – Apertura e trasferimento

Articolo 5 – Ampliamento

Articolo 6 – Criteri autorizzativi

Articolo 7 – Subingresso

Articolo 8 – Sospensione dell'attività

Articolo 9 – Cessazione dell'attività

Articolo 10 – Orario di apertura

Parte II - Punti di vendita non esclusivi

Articolo 11 – Definizione

Articolo 12 – Procedure

Parte III – Forme particolari di vendita

Articolo 13 – Definizione

Parte IV – Disposizioni finali

Articolo 14 – Sanzioni

Articolo 15 – Monitoraggio sulla rete distributiva di quotidiani e periodici

Articolo 16 – Applicazione delle norme

## **Articolo 1 - Finalità, durata e normativa di riferimento**

Il presente piano definisce i criteri in base ai quali il Suap dovrà provvedere al rilascio delle autorizzazioni per i punti di vendita della stampa quotidiana e periodica, sulla base dei presupposti determinati dall'evoluzione legislativa intervenuta che ha portato a:

- 1) eliminazione dei vincoli quantitativi ed ai contingentamenti;
- 2) definizione di specifiche misure autorizzative solo per le zone vincolate, depresse o non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente.

Il presente piano ha durata triennale a decorrere dalla sua adozione. Esso, comunque, permarrà in essere fino a quando il Comune non procederà al suo aggiornamento, anche a seguito dell'emanazione di nuove norme, integrative o in contrasto con quanto da esso stabilito.

Prima dell'approvazione è necessario acquisire, a titolo consultivo, il parere delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e delle associazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale o regionale dei rivenditori. Tale parere deve pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di mancata risposta, il parere si intende favorevole.

### **Norme di riferimento:**

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;

D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170;

D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;

D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27;

D.C.R. 23 giugno 2015 n. X/730

## **Parte I – Punti vendita esclusivi**

### **Articolo 2 – Definizione**

Per punti di vendita esclusivi si intendono quelli tenuti alla vendita specifica di quotidiani e periodici in base al D. Lgs. n. 170/2001.

In tali esercizi una parte della superficie di vendita può essere destinata a:

- 1) erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica;
- 2) commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali (pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili, bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, altri prodotti non alimentari) purché l'attività prevalente rimanga quella di vendita di quotidiani e periodici. Per tali prodotti non è necessario il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010.
- 3) In caso di vendita di prodotti alimentari diversi da quelli sopraindicati è invece necessario il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010.

### **Articolo 3 – Requisiti**

Ai fini dell'avvio dell'attività la domanda di rilascio di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

- 1) possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
- 2) attestazione di conformità della domanda alle disposizioni previste negli articoli 4bis e 5 del D. Lgs. n. 170/2001 quali: il prezzo di vendita dei quotidiani e periodici non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita, dotazione di un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita, divieto di esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico;
- 3) conformità urbanistica e di destinazione d'uso dei locali secondo il PGT vigente;
- 4) qualora l'attività, per essere esercitata, necessiti della concessione di suolo pubblico o di area privata aperta al pubblico (edicola/chiosco), il richiedente dovrà allegare all'istanza di rilascio dell'autorizzazione, la richiesta di concessione del relativo suolo.

#### **Articolo 4 – Apertura e trasferimento**

La domanda di autorizzazione per l'apertura o per il trasferimento di un punto di vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva va inoltrata per via telematica al S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune sede dell'attività e deve essere corredata dei seguenti elementi e indicazioni:

- nome, cognome, data di nascita, indirizzo e codice fiscale del richiedente;
- data e numero di iscrizione del richiedente al Registro Imprese, qualora già in essere;
- indicazione dell'ubicazione esatta del nuovo punto di vendita da attivare o del punto di vendita esistente da trasferire od ampliare con l'eventuale indicazione del suolo pubblico che si intende occupare;
- dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente piano di localizzazione;
- dichiarazione dell'eventuale carattere stagionale dell'attività.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, oppure dalla data in cui l'interessato ha presentato la documentazione integrativa richiesta, il Responsabile deve concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso di rilascio o di diniego dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per lo svolgimento dell'attività deve avvenire sulla base di quanto previsto dal successivo art. 6 del presente Piano.

Decorso il termine di cui sopra senza che il Responsabile abbia adottato alcun provvedimento, l'istanza si intende accolta e, di conseguenza, l'autorizzazione rilasciata. In caso di silenzio assenso il richiedente comunica formalmente al Suap comunale l'inizio dell'attività di vendita, richiedendo la consegna del titolo autorizzativo.

Il Comune procede alla dichiarazione della decadenza degli effetti dell'autorizzazione e quindi alla revoca dell'autorizzazione per l'attività di rivendita di quotidiani e periodici qualora il titolare:

- a. non attivi la vendita entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione salvo casi di forza maggiore adeguatamente motivati e documentati;
- b. sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore a 12 mesi;
- c. perda i requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione;
- d. non rispetti, nello svolgimento dell'attività, quanto stabilito dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 170/2001 e dall'articolo 4 dell'allegato A del D.C.R. n. X/730.

Nei casi di cui ai punti a) e b) sopra descritti la decadenza dell'autorizzazione viene dichiarata previa diffida al titolare a provvedere all'apertura della rivendita entro trenta giorni dalla data della notifica.

#### **Articolo 5 – Ampliamento**

L'ampliamento di un punto vendita di quotidiani e periodici è soggetto a preventiva comunicazione al Comune attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica disponibile sul portale SUAP.

Il Comune accerta gli aspetti di natura urbanistica, edilizia, sanitaria ecc. dei locali e procede ad aggiornare l'autorizzazione.

#### **Articolo 6 – Criteri autorizzativi**

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i punti di vendita esclusivi si precisa che i locali dovranno essere compatibili con le norme in materia urbanistica e di destinazione d'uso. Sono fatti salvi i vincoli insediativi posti per le zone sottoposte alla tutela e salvaguardia di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 59/2010 e/o al rispetto di vincoli o limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali. In tali aree non sono ammessi l'apertura o il trasferimento da altre zone di esercizi per la rivendita di quotidiani e periodici.

Per le strutture della tipologia "chioschi" posizionati su suolo pubblico dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1. compatibilità con le norme in materia edilizia e di occupazione di suolo pubblico;
2. nelle aree sottoposte a vincolo ambientale o riconosciute quali zone storico-monumentali dal PGT va acquisito il parere preventivo della Commissione Paesaggio e/o di altri eventuali Enti interessati (es. Sovrintendenza ecc.).

Nelle zone che presentano una totale assenza del servizio di vendita di quotidiani e periodici sia in forma esclusiva che non esclusiva, potrà essere autorizzato 1 punto vendita in forma esclusiva in abbinamento a qualsiasi attività commerciale, artigianale o di servizi già in essere.

#### **Articolo 7 – Subingresso**

Il trasferimento della titolarità di un punto di vendita esclusivo per atto tra vivi o mortis causa o in gestione pro-tempore comporta il trasferimento del titolo autorizzatorio abilitante.

Il subentrante deve inoltrare al Comune apposita comunicazione telematica al S.U.A.P. del Comune dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 e attestare l'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente Piano.

#### **Articolo 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di chiusura temporanea di un punto di vendita esclusivo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni, il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune tramite apposita modulistica.

#### **Articolo 9 – Cessazione dell'attività**

In caso di cessazione definitiva dell'attività esclusiva di vendita di quotidiani e periodici, il titolare deve darne comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la cessazione.

#### **Articolo 10 – Orario di apertura**

I punti di vendita che effettuano la vendita esclusiva di quotidiani e periodici possono determinare liberamente l'orario e le eventuali giornate di chiusura, nel rispetto degli accordi intercategoriale.

### **Parte II - Punti di vendita non esclusivi**

#### **Articolo 11 – Definizione**

Per punti di vendita non esclusivi si intendono gli esercizi che vendono in maniera non prevalente quotidiani e periodici in aggiunta ad altre merci e precisamente:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e olii minerali;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ad esclusione dei punti di ristoro, quali in particolare: ristoranti, rosticcerie, trattorie;
- d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali;
- e) le librerie con una superficie di vendita superiore a mq. 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

#### **Articolo 12 – Procedure**

L'avvio di un punto vendita non esclusivo è soggetto alla trasmissione telematica di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attraverso il portale comunale.

L'attività di rivendita in forma non esclusiva non può mai essere svolta in modo autonomo, né trasferita o ceduta a terzi, separatamente dall'attività principale. In caso di cessazione o sospensione da parte di un punto vendita non esclusivo della sola attività di rivendita di quotidiani e periodici andranno presentate le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

### **Parte III – Forme particolari di vendita**

#### **Articolo 13 – Definizione**

Non è soggetta al rilascio di autorizzazione:

- a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

- b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) la vendita nelle sedi di società editrici e redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costruisce un servizio al cliente;
- g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

## **Parte IV – Disposizioni finali**

### **Articolo 14 – Sanzioni**

Le violazioni del Piano e del D. Lgs. n. 170/2011 sono sanzionate ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98.

La violazione dell'art. 5 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 170/2011 è punita con la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000, ai sensi dell'art. 119 della L.R. 6/2010 e ss.mm.ii.

In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del servizio, sentita la Polizia Locale, può inoltre disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni ai sensi dall'art. 22 comma 2 del D. Lgs. n. 114/98.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Le sanzioni sono accertate e applicate con le modalità previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii. e dalla vigente normativa in materia.

Qualora il soggetto sanzionato non provveda al pagamento entro i termini di legge senza avere presentato scritti difensivi, o nel caso di reiezione degli scritti difensivi presentati, il responsabile dell'Ufficio Commercio provvede all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, indicando in maniera motivata, l'importo della sanzione pecuniaria da applicare e le eventuali sanzioni accessorie.

### **Articolo 15 – Monitoraggio sulla rete distributiva di quotidiani e periodici**

Al fine di determinare la consistenza della rete distributiva dei quotidiani e dei periodici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, il Comune procede alla ricognizione dei punti di vendita già esistenti in relazione alla tipologia di esclusivi e non esclusivi.

Ai fini del monitoraggio della rete distributiva a cura dell'Osservatorio Regionale del Commercio, i Comuni sono tenuti a comunicare alla Regione le variazioni relative a nuove aperture, subingressi, cessazioni e decadenze entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

### **Articolo 16 – Applicazione delle norme**

Per quanto non previsto dal presente Piano si applicano le disposizioni contenute nella normativa di riferimento vigente.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali vigenti in materia.